

RELAZIONE TECNICA PER L'OTTEMPERANZA DELLA PRESCRIZIONE A.11

Sommario

1	PREMESSA	2
	PRESCRIZIONE n. A.11	2
2	CONCLUSIONI	4

1 PREMESSA

La presente relazione è redatta a corredo dell'istanza di verifica dell'ottemperanza alla prescrizione A.11 di cui al Decreto MATTM n. 167 del 6/8/2015.

La prescrizione cui la presente relazione si riferisce è brevemente richiamata di seguito:

PRESCRIZIONE n. A.11

“Le attività di dragaggio devono essere sottoposte ad azioni di monitoraggio sia in corso d'opera, sia al termine delle operazioni, mediante la formulazione di specifici piani di monitoraggio con l'obiettivo di verificare tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, secondo quanto disposto dal Manuale per la Movimentazione dei sedimenti marini, ICRAM-APAT.”.....“A tale fine il piano di monitoraggio già previsto dal progetto per le attività di movimentazione dei sedimenti, da avviare a spese dell'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone, prima dell'inizio delle attività, e proseguire per il periodo dei lavori e fino alla stabilizzazione della situazione iniziale, deve essere concordato con l'ARPA Friuli Venezia Giulia e” “e deve essere stabilito da parte dell'ARPA Friuli Venezia Giulia un valore soglia di torbidità che deve comunque essere assicurato durante l'esecuzione dei dragaggi;” “il Piano di Monitoraggio, come concordato con l'Arpa Friuli Venezia Giulia, deve essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la valutazione prima dell'avvio dei lavori; i risultati dei monitoraggi dovranno essere presentati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”.

In merito alla prescrizione sopra riportata, si fa presente che gli scriventi hanno provveduto a concordare con ARPA Friuli Venezia Giulia i contenuti del “Piano di Monitoraggio Ambientale” del progetto esecutivo dei “Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione del Porto di Monfalcone” (cfr. Elab. A3).

Le fasi che hanno portato alla redazione del documento trasmesso in allegato alla presente per verifica di ottemperanza (Elab. A.3, di seguito citato come PMA) sono riassunte di seguito:

1. Redazione del PMA e trasmissione del documento ad ARPA FVG (Prot. n. 44097 del 06/07/2018 della RFVG). Il documento trasmesso è una revisione del PMA allegato al progetto definitivo del 2015, aggiornato con i contenuti e le indicazioni del Piano di Monitoraggio ante operam delle attività di dragaggio, a seguito del recepimento delle osservazioni di cui alla nota ARPA prot. 4714 del 12/2/2018, ovvero contenente:
 - La previsione del monitoraggio in continuo delle acque di scolo della colmata con riferimento alla prescrizione n° 6 del decreto VIA;

- la proposta di monitoraggio del rumore con riferimento alla prescrizione n° 17 del decreto VIA;
 - la previsione che ARPA FVG – SOS Dipartimento di Gorizia venga informata preventivamente delle verifiche di cui alla prescrizione n° 1 del decreto VIA, al fine di consentire l'attività di controllo.
2. Recepimento del parere di ARPA FVG in merito ai contenuti del PMA (cfr. Nota ARPA-FVG del 25/07/2018 – Prot. 0027232/P/GEN/PRA_VAL).
 3. Aggiornamento del PMA sulla base delle indicazioni riportate nella Nota ARPA-FVG del 25/07/2018 – Prot. 0027232/P/GEN/PRA_VAL 8), ovvero:
 - a) con riferimento alla “Componente atmosfera”, indicazione delle coordinate dove si prevede di installare la stazione di monitoraggio ATM-1 (ubicata in prossimità dei due recettori R2 ed R3 - i.e. edifici residenziali in località Villaggio del Pescatore);
 - b) con riferimento alla “Componente rumore”, indicazione delle coordinate dove si prevede di effettuare le campagne di misura (n. 2 stazioni all'interno dell'area SIC situata ad Est della cassa di colmata);
 - c) con riferimento alla “Componente ambiente idrico: acque di scarico”, giustificazione delle scelte adottate per il monitoraggio in continuo (previsto in continuo per i soli solidi sospesi totali, mentre per gli altri parametri viene proposto un campionamento puntuale nel pozzetto allo scopo predisposto, con frequenza settimanale in corso d'opera e mensile post-operam);
 - d) con riferimento alla “Matrice materiali di riporto”, comunicazione agli Enti coinvolti e/o vigilanti della volontà del Proponente di gestire il materiale all'interno del sito, secondo le previsioni di cui all'Art. 185 c. 1 lett. c) del T.U.A., e rinunciando all'utilizzo fuori sito previsto dal Piano di Utilizzo allegato al Progetto Definitivo.

2 CONCLUSIONI

Il documento finale (PMA allegato alla presente relazione) recepisce la prescrizione A.11 di cui al Decreto MATTM n. 167 del 6/8/2015 e le indicazioni di ARPA (note del 5/2/2016, prot. 4142, e del 25/07/2018, prot. 27232).

In particolare, in merito alle indicazioni di cui alla nota del 25/07/2018, esse sono state recepite secondo le modalità di seguito specificate:

- a) “Componente atmosfera”: a pag.12 e 13 del PMA vengono indicate le coordinate del sito in cui si prevede di installare la stazione di monitoraggio ATM-1;
- b) “Componente rumore”: a pag. 20 e 21 del PMA vengono indicate le coordinate del sito in cui si prevede di effettuare le campagne di misura;
- c) “Componente ambiente idrico: acque di scarico”: In merito alla giustificazione delle scelte adottate per il monitoraggio in continuo si fa presente quanto segue (cfr. pag. 30 del PMA). In base alla qualità delle acque marine (conformi ai valori Limite per lo scarico in acque superficiali), che saranno refluite in cassa assieme ai sedimenti, ed alle caratteristiche del sistema di scarico, oltre che in considerazione delle capacità tecniche dello strumento, è stato selezionato il parametro torbidità (solidi sospesi totali) come indice di potenziale non conformità delle acque ai limiti di scarico di cui alla tab. 3, dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
- d) “Matrice materiali di riporto”: si fa presente che la scelta di gestire le terre della cassa di colmata all’interno del sito stesso era stata adottata sin dalla prima stesura del progetto definitivo, che nel suo successivo aggiornamento (elaborati di marzo e maggio 2013). In tale progetto si prevedeva tuttavia anche la possibilità di portare parte del materiale derivante dalle attività di spianamento della cassa al di fuori dell’area conterminata, individuando come aree di deposito alcune zone a Nord della cassa stessa. Il Progetto Definitivo revisionato nel novembre 2015 (a valle del decreto V.I.A.) aveva già risposto alle 4 prescrizioni relative al Piano di Utilizzo delle Terre (sezione D del Decreto MATTM n. 167 del 6/8/2015), adottando una strategia di gestione che prevedeva la movimentazione del materiale spianato/sbancato esclusivamente all’interno della cassa. Il Progetto Esecutivo, in linea con il definitivo revisionato, prevede lo sbancamento della cassa di colmata fino a quota +1.50 m s.m.m. e il riutilizzo del materiale all’interno dell’area di colmata, senza movimentazione all’esterno. In merito all’indicazione specifica della nota ARPA FVG del 25/07/2018 prot. 27232 (*“Per tale modifica, se non è già stato fatto, dovrà essere acquisito riscontro da parte*

del MATTM, come già indicato nella nota ARPA FVG prot. 4142 dd 05.02.2016, in quanto a parere della scrivente Agenzia la nuova modalità di gestione del materiale pare una modifica al progetto valutato dalla Commissione VIA nazionale le cui determinazioni sono state assunte con D.M. 167/2015), si segnala che:

1. La scelta progettuale di gestire il materiale esclusivamente all'interno del sito è già stata comunicata al MATTM in fase di verifica di ottemperanza delle prescrizioni D.2, D.4 e D.5 (prot. 41521 del 25/06/2018 della RFVG), trasmessa contestualmente per conoscenza anche ad ARPA FVG.
2. Il Proponente non ritiene che la nuova modalità di gestione del materiale costituisca una modifica al progetto valutato dalla Commissione VIA nazionale in quanto la gestione del materiale all'interno del sito era già prevista nel Progetto Definitivo sottoposto alla Commissione VIA.
3. Tutti i lavori di movimentazione delle terre all'interno della cassa di colmata saranno gestiti, in conformità alla prescrizione A.1 del Decreto MATTM n. 167 del 6/8/2015 e così come descritto nel PMA allegato, in conformità a quanto previsto all'Art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06.